

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL
GIORNO 28 novembre 2022

In data odierna alle ore 09:30, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di amministrazione di Spefin Finanziaria Spa per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società Edotta SHPK; delibere inerenti e conseguenti;
2. ... OMISSIS ...

Assume la presidenza, a norma dello Statuto, il Sig. Mauro Rebutto, in audio-video conferenza, che constata la regolare convocazione della presente riunione e la presenza, oltre a sé medesimo, dei Consiglieri:

- Sig. Emilio Mauro
 - Sig. Renzo Parodi (in audio-video conferenza)
 - Sig. Giancarlo Lo Presti (in audio-video conferenza)
 - Sig. Rudolfo Zucchini (in audio-video conferenza)
 - Sig. Maurizio Maria Francescatti (in audio-video conferenza)
- e per il Collegio Sindacale:
- Sig. Flavio Roberto Galliani, Presidente (in audio-video conferenza)
 - Sig. Giuseppe Taragoni, Sindaco (in audio-video conferenza)
 - Sig. Federico Russo, Sindaco (in audio-video conferenza)

Il Presidente

DICHIARA

validamente costituita la presente riunione ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, con l'accordo dei presenti, invita il Sig. Carlo Cerilli, che accetta, a fungere da Segretario alla presente riunione.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno "Esame ed approvazione progetto di fusione per incorporazione della società Edotta SHPK nella Società; delibere inerenti e conseguenti", il Presidente richiama tutto quanto illustrato in sede di Consiglio di Amministrazione del 12 ottobre 2022 in merito all'operazione avente ad oggetto l'integrazione funzionale della controllata Edotta SHPK nella Società (di seguito, l'"Operazione").

Come già evidenziato nella riunione consiliare sopra richiamata, l'Operazione è strutturata idealmente in due fasi: (i) costituzione di una succursale ("*Branch*") di diritto albanese ed attività correlate per il suo avviamento; e (ii) fusione per incorporazione della società di diritto albanese "Edotta SHPK" ("**Società Incorporanda**") in "Spefin Finanziaria S.p.A." ("**Società Incorporante**").

Al riguardo, il Presidente informa i presenti che, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 ottobre 2022, in data 17 novembre 2022 è stata completata la costituzione della Branch di Spefin Finanziaria S.p.A. e sono in corso di perfezionamento le correlate attività per il suo avviamento.

L'odierna riunione consiliare si è pertanto riunita per dare corso alle attività relative alla seconda fase dell'Operazione concernente la fusione per incorporazione.

A tal proposito, il Presidente presenta ai Consiglieri di Amministrazione il progetto di fusione per l'incorporazione della controllata Edotta SHPK nella Società, che si deposita agli atti societari, redatto con la consulenza dello Studio Tonucci & Partners.

Il Presidente cede quindi la parola all'Amministratore Delegato Sig. Emilio Mauro, che ne illustra il contenuto.

Il Sig. Mauro precisa che la fusione della Società Incorporanda, avente sede in uno Stato non appartenente all'Unione Europea, nella Società Incorporante, avente sede in uno Stato membro dell'Unione Europea, integra un'ipotesi di fusione transfrontaliera extra Unione Europea ("**Fusione Extra UE**").

La Fusione Extra UE sarà, pertanto, attuata in conformità alle disposizioni sancite nel Decreto Legislativo del 30 maggio 2008, n. 108 (in attuazione della Direttiva 2005/56/CE e s.m.i., relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali e, infine, codificata, insieme ad altre direttive europee nel testo della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 relativa ad alcuni aspetti del diritto societario e da quest'ultima sostituita) (il "**Decreto Legislativo**") nonché alla normativa nazionale di ciascuna delle società partecipanti alla fusione e, in particolare ai sensi delle seguenti previsioni:

- a) gli artt. 2, terzo comma, 3, primo e secondo comma, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 18 del Decreto Legislativo;
- b) trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta, l'art. 18 del Decreto Legislativo (a norma del quale non si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 1, lettera b)) e l'art. 2505 del codice civile (a norma del quale non si applicano le disposizioni degli articoli 2501 ter primo, comma numeri 3), 4) e 5) nonché degli articoli 2501 quinquies e 2501 sexies del codice civile);
- c) l'art. 25, terzo comma, legge del 31 maggio 1995, n. 218 (a norma del quale le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati); e
- d) la normativa della legge commerciale albanese sulle società.

Nel caso di conflitto tra le normative nazionali di riferimento, prevarrà la legge applicabile alla Società Incorporante quale legge che disciplinerà la società risultante dalla Fusione Extra UE ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del Decreto Legislativo.

Alla data dell'atto di fusione la Società Incorporanda non avrà dipendenti. Pertanto, non ci sarà alcun impatto sui lavoratori come conseguenza della fusione né troverà applicazione la procedura prevista dall'art. 47 della legge 29/12/1990 n. 428. La Fusione Extra UE non comporterà alcuna modifica sui rapporti di lavoro attualmente in essere tra Spefin e i propri dipendenti, né sono previste ripercussioni della Fusione Extra UE sull'occupazione dei lavoratori della Società Incorporante e del gruppo in generale.

Posto che la Società Incorporanda è interamente partecipata dalla Società Incorporante, la fusione sarà realizzata mediante la procedura cd. "semplificata" ai sensi dell'articolo 2505 del codice civile e dell'articolo 18 del Decreto e pertanto potrà beneficiare di alcune semplificazioni procedurali, tra cui, ad esempio, l'esenzione dall'obbligo di redigere la relazione prevista dall'articolo 2501 – quinquies del codice civile.

Tuttavia, nonostante la Fusione Extra UE rientri nell'ipotesi di fusione cd. "semplificata", in osservanza di quanto disposto dall'articolo 8 del Decreto Legislativo e al fine di fornire una esaustiva informativa agli azionisti e ai creditori sulle caratteristiche della Fusione Extra UE, il Consiglio di Amministrazione di Spedin è tenuto ad approvare la relazione illustrativa al progetto di fusione (la "**Relazione Illustrativa**"), che si deposita agli atti societari, relazione redatta con la consulenza dello Studio Tonucci & Partners. Analoga relazione è stata redatta ai sensi della normativa albanese dai competenti organi di Edotta e sarà approvata anch'essa in data odierna.

Il Sig. Mauro prosegue evidenziando che la situazione patrimoniale aggiornata della Società e di Edotta SHPK non è stata predisposta, stante l'unanime rinuncia dei soci di entrambe le società partecipanti alla fusione – ai sensi dell'art 2501 *quater*, terzo comma, c.c. – comunicata alle rispettive società mediante missive che si depositano agli atti societari.

Il Sig. Mauro ricorda che la suddetta Fusione Extra UE è motivata da una strategia di riorganizzazione giuridico formale finalizzata a semplificare la struttura organizzativa, amministrativa e contabile e a rendere più efficiente la gestione dei processi aziendali della Società Incorporante, attraverso l'integrazione al proprio interno dei sistemi informatici gestionali e dei servizi di assistenza della Società Incorporanda.

Da ultimo, il Sig. Mauro evidenzia che, ai sensi dell'articolo 18 del Decreto Legislativo, dell'articolo 2505, comma 2, del codice civile e dell'art. 28.4 lett. a) dello Statuto sociale della Società Incorporante, trattandosi di fusione cd. "semplificata", la decisione di Fusione Extra UE per la Società Incorporante sarà adottata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione risultante da atto pubblico, fatta salva, in ogni caso, la facoltà riconosciuta dall'articolo 2505, comma 3, del codice civile agli azionisti che rappresentano il 5% del capitale sociale della Società Incorporante di richiedere che la decisione sulla Fusione Extra UE sia assunta dall'assemblea dei soci della Società Incorporante.

Il Presidente, riprendendo la parola, sottopone il progetto di fusione e la Relazione Illustrativa all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, al fine di dare prontamente seguito alle iscrizioni nel competente Registro delle Imprese per poi procedere all'adozione della decisione di Fusione Extra UE in tempi ragionevolmente contenuti.

Il Consiglio di Amministrazione avendo valutato favorevolmente l'operazione di fusione sopra descritta nel suo complesso, dopo lettura ed esame del progetto di fusione e della Relazione Illustrativa nonché dopo ampia esauriente discussione, all'unanimità delibera (1) di approvare il progetto di fusione predisposto per l'incorporazione della società Edotta SHPK nella Società, autorizzando la sottoscrizione del medesimo da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro; (2) di approvare la Relazione Illustrativa al progetto di fusione,

autorizzando la sottoscrizione del medesimo da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro (3) di autorizzare sin d'ora il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, (i) ad apportare, congiuntamente al legale rappresentante di Edotta SHPK, ogni modifica che eventualmente risultasse opportuna e/o necessaria, anche ai sensi di legge e (ii) a pubblicare il progetto di fusione ai sensi di legge.

... OMISSIS ...

Il presente estratto è copia conforme all'originale e le parti omesse non alterano il contenuto della deliberazione.

Il Segretario

Carlo Cerilli



Il Presidente

Mauro Rebutto

